



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE Area:		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Approvazione dei requisiti per l'iscrizione nelle sezioni specialistiche dell'elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio, nonché degli specifici requisiti delle polizze per assicurazione infortuni dei volontari di protezione civile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento Regionale 14 ottobre 2019, n. 18			
_____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE _____ IL PRESIDENTE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 09/01/2020 prot. 2	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Approvazione dei requisiti per l'iscrizione nelle sezioni specialistiche dell'elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio, nonché degli specifici requisiti delle polizze per assicurazione infortuni dei volontari di protezione civile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento Regionale 14 ottobre 2019, n. 18.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1: "Codice della protezione civile";

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", in particolare l'art. 12 comma 1, lettera a) che dispone la concessione, mediante bando pubblico, dei contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'Elenco Territoriale;

VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25 e s.m.i. concernente l'organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTO il Regolamento Regionale 7 agosto 2015, n. 9 concernente "Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile", in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a) per cui l'Agenzia può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, di misure a favore del volontariato di protezione civile, quali "contributi per la gestione delle Organizzazioni, per la manutenzione, per le spese di gestione delle attrezzature e per gli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso per lo svolgimento di attività operative di protezione civile";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 7 novembre 2016 con la quale è stato conferito al dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTA la Legge-Quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del terzo settore" e ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 109/2013 che ha istituito, in attuazione della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile n. 5300 del 13 novembre 2012, l'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione n. G15812 del 20 novembre 2017, recante “Modalità di iscrizione e gestione informatizzata dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione Civile;

DATO ATTO che, con Deliberazione 8 ottobre 2019, n. 713, la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento Regionale n. 18/2019 recante “Requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del Regolamento Regionale 21 aprile 2017, n. 12 (disposizioni relative alla gestione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 del 17 ottobre 2019;

RILEVATO che il nuovo Regolamento Regionale n. 18/2019, all'art. 3, comma 6, individua le sezioni specialistiche dell'Elenco territoriale nelle quali le Organizzazioni di Volontariato possono richiedere l'iscrizione;

CONSIDERATO che l'art. 12 comma 1 del citato R.R. n. 18/2019 prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, su proposta formulata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, approvi i requisiti per l'iscrizione nelle sezioni specialistiche dell'elenco;

VISTO l'allegato A alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, predisposto dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile e recante “REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELLE SEZIONI SPECIALISTICHE DELL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO (art. 12, comma 1, R.R. 14 ottobre 2019, n. 18)”;

PRESO ATTO che i contenuti di cui all'allegato A sono stati concertati e condivisi con i coordinamenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. E) del R.R. 18/2019;

RITENUTO di dover approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del R.R. n. 18/2019, i requisiti per l'iscrizione nelle sezioni specialistiche dell'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che il medesimo art. 12, comma 1, del R.R. n. 18/2019 prevede altresì che entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, la Giunta Regionale, su proposta formulata dall'Agenzia, approvi gli specifici requisiti delle polizze per assicurazione infortuni e responsabilità civile di cui all'art. 5, comma 1, lett. g) del regolamento stesso;

VISTO l'allegato B alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, predisposto dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, recante “REQUISITI DELLE POLIZZE PER ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, LETT. g). DEL R.R. 14 OTTOBRE 2019, N. 18”;

RITENUTO di dover approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del R.R. n. 18/2019, gli specifici requisiti delle polizze per assicurazione infortuni e responsabilità civile di cui all'art. 5, comma 1, lett. g) del regolamento stesso, come definiti nell'allegato B alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del citato R.R. n. 18/2019, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti già iscritti nell'elenco territoriale ai sensi del Regolamento Regionale 12/2017 debbano procedere ad adeguare i propri requisiti di iscrizione e permanenza nell'elenco stesso;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

DELIBERA

per i motivi di cui in preambolo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

- di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento Regionale 14 ottobre 2019, n. 18, i requisiti per l'iscrizione nelle sezioni specialistiche dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio di cui all'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento Regionale 14 ottobre 2019, n. 18, gli specifici requisiti delle polizze per assicurazione infortuni e responsabilità civile di cui all'art. 5, comma 1, lett. g) del regolamento stesso, come definiti nell'allegato B alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti già iscritti, ai sensi del regolamento regionale 12/2017, nell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio, devono procedere ad adeguare i propri requisiti di iscrizione e permanenza nell'elenco stesso ai sensi del Regolamento Regionale 14 ottobre 2019, n. 18.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO A

**REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
NELLE SEZIONI SPECIALISTICHE
DELL'ELENCO TERRITORIALE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA REGIONE LAZIO**

(art. 12, comma 1, R.R. 14 ottobre 2019, n. 18)

Premessa

Il presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del R.R. 14 ottobre 2019, n. 18, individua e definisce i requisiti che le OdV, iscritte nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio, devono possedere per poter ottenere l'iscrizione nelle Sezioni specialistiche dell'Elenco stesso, come individuate dall'art. 3, comma 6, del citato R.R. n. 18/2019.

L'iscrizione nelle Sezioni specialistiche costituisce il presupposto affinché una OdV possa essere attivata dalla Sala Operativa Regionale per attività rientranti nelle competenze di ciascuna sezione.

Struttura delle sezioni specialistiche

La disciplina relativa a ciascuna Sezione è organizzata in una scheda che individua gli elementi fondamentali della stessa, sia sotto il profilo delle competenze, sia in relazione ai requisiti, soggettivi e strumentali, che devono essere posseduti dalle OdV iscritte nell'elenco territoriale per poter richiedere ed ottenere l'iscrizione nella sezione specialistica. In particolare ogni scheda è articolata in:

- Ambito di attività: viene indicato, in via generale, il contesto operativo nel quale le OdV iscritte sono chiamate ad operare e le relative modalità di coordinamento;
- Composizione e dotazioni minime delle squadre: viene indicata la composizione minima di ciascuna squadra chiamata ad intervenire su attivazione della S.O.R./S.O.U.P., sia sotto il profilo del numero dei volontari e delle specifiche abilitazioni degli stessi, sia in termini di risorse operative;
- Requisiti di abilitazione/certificazione dei volontari: in funzione della tipologia di attività propria di ciascuna sezione, viene individuato l'eventuale requisito abilitativo per alcuni o per tutti i volontari appartenenti all'OdV e costituenti l'aliquota destinata a costituire la Sezione stessa.
- Risorse strumentali minime: vengono indicate le risorse strumentali minime che l'OdV deve possedere per ottenere l'iscrizione nella sezione specialistica. Quanto contenuto in tale parametro costituisce il requisito strutturale della OdV e, quindi, diverso da quello proprio della singola squadra chiamata ad intervenire;

- Omologazioni/certificazioni requisiti strumentali: vengono indicate eventuali specifici requisiti, tecnici, prestazionali e/o di omologazione o certificazione, che devono essere posseduti dalle dotazioni strumentali della OdV;
- Numero minimo volontari abilitati: viene indicato il numero minimo di volontari operativi che l'OdV deve possedere per poter ottenere l'iscrizione alla Sezione Specialistica ed eventuali specifici titoli abilitativi o formativi da possedersi da tutti o da parte di essi;
- Standard minimi di operatività: vengono individuati eventuali parametri di operatività che l'OdV deve garantire per poter ottenere e mantenere l'iscrizione nella sezione specialistica;
- Prescrizioni operative: vengono indicate eventuali prescrizioni che l'OdV deve osservare in caso di attivazione da parte della SOR/SOUP;
- Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria: vengono riportate indicazioni in ordine ad eventuali disposizioni specifiche che riguardano la sicurezza e la vigilanza sanitaria dei Volontari operativi di protezione civile.

Requisiti inerenti i volontari

L'iscrizione nella sezione specialistica presuppone che i volontari indicati come costituenti l'aliquota destinata all'operatività delle squadre siano in possesso dei seguenti requisiti:

- **Qualifica di “volontario operativo”**: tutti i volontari devono essere qualificati come volontari operativi ai sensi dell'art. 5, comma 13, del R.R. n. 18/2019;
- **Possesso di specifiche abilitazioni, brevetti, certificazioni, competenze**: le singole schede descrittive delle sezioni specialistiche individuano gli specifici titoli e/o competenze che tutti o parte dei volontari della Sezione devono possedere, nonché i riferimenti amministrativi dei relativi titoli e le modalità di certificazione del possesso degli stessi.

I requisiti sopra riportati dovranno costantemente essere posseduti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione specialistica e, pertanto, sarà onere della OdV tenere costantemente aggiornata la relativa anagrafica sul portale MGO.

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà a verificare e validare i requisiti dei volontari operativi indicati dalle OdV.

Requisiti relativi alle dotazioni strumentali

Le dotazioni strumentali rese disponibili dalla OdV, ai fini dell'iscrizione nella sezione specialistica, dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni di legge e regolamentari di riferimento, nonché alle specifiche prescrizioni poste dalle schede delle singole sezioni.

Sarà onere delle OdV mantenere costantemente aggiornata l'anagrafica delle risorse strumentali sul portale MGO, con particolare riferimenti agli oneri assicurativi di mezzi operativi e agli obblighi di revisione imposti dalla legge.

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà a verificare e validare le risorse strumentali rese disponibili dalle OdV.

Cancellazione dalla sezione specialistica

L'Agenzia procederà a cancellare dalla sezione specialistica le OdV che risulteranno non essere più in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella stessa.

In analogia a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lettere d) ed e), del Regolamento Regionale 18/2019, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà ad avviare il procedimento di cancellazione dalla sezione specialistica per quelle OdV che nel corso di un anno (1 gennaio – 31 dicembre) si siano rese irreperibili o abbiano rifiutato, senza giustificato motivo l'intervento, per almeno quattro volte, ovvero qualora sia dimostrata per tre volte in un anno la grave inosservanza delle regole di svolgimento dell'attività propria della sezione di iscrizione o degli standard minimi di operatività previsti.

Nei casi di cui al presente capoverso si procede con le modalità di cui all'art. 11, comma 3 e seguenti, del R. R. n. 18/2019.

Qualora l'Agenzia proceda alla cancellazione dalla Sezione Specialistica per cause riconducibili alle richiamate lettere d) ed e) dell'art. 11, comma 2, del R. R. 18/2019, l'OdV nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione non potrà richiedere l'iscrizione nella medesima sezione specialistica prima che sia decorso un anno.

SEZIONE SPECIALISTICA - Antincendio Boschivo e/o d'interfaccia

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte alla sezione specialistica provvedono all'attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi secondo le indicazioni del DOS, ove presente, e comunque secondo le disposizioni del Piano regionale AIB, sotto il coordinamento della SOUP. Possono essere attivate anche per attività di prevenzione non strutturale legata al fenomeno degli incendi boschivi. Nel caso di incendi di interfaccia provvedono a fornire supporto al personale del CNVVF, sotto il coordinamento del ROS del CNVVF. Le squadre possono essere attivate dalla SOUP in caso di specifica richiesta di supporto del CNVVF per attività di soccorso tecnico urgente, operando sotto il coordinamento di quest'ultimo.
Composizione e dotazioni minime delle squadre	La singola squadra è composta da almeno 2 volontari operativi. La composizione <u>minima</u> di ciascuna squadra è la seguente: <ul style="list-style-type: none"> • 2 volontari abilitati AIB • 1 veicolo con allestimento AIB con serbatoio avente capacità minima 300 lt • 2 pale battifuoco • 2 flabelli • 1 rastro • DPI completi per i volontari abilitati AIB componenti la squadra
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	I volontari abilitati AIB devono aver frequentato e superato positivamente il corso di qualificazione organizzato e/o riconosciuto dall'Agenzia Regionale di Protezione civile. E' altresì richiesta la specifica patente di guida per il conducente del veicolo in funzione della tipologia dello stesso.
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none"> • un veicolo con allestimento AIB con modulo antincendio con capienza minima 300 lt • 4 flabelli • 1 motosega • 4 rastri • 4 flabelli • 4 pale battifuoco
Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	Il veicolo in dotazione deve essere omologato per uso speciale protezione civile e/o la carta di circolazione deve contemplare l'allestimento AIB
Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none"> • 4 volontari abilitati AIB • 2 volontari in possesso di specifica patente di guida per il veicolo utilizzato

Standard minimi di operatività	Nel periodo di massimo rischio la squadra deve essere pronta a partire entro 15 minuti dall'attivazione da parte della SOUP. Negli altri periodi il "pronti a partire" va garantito entro 40 minuti dall'attivazione
Prescrizioni operative	Deve essere garantita la disponibilità all'attivazione per almeno 12 ore al giorno con orario compreso tra le 06:00 e le 22:00. La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno otto ore, operando sotto il diretto coordinamento del DOS e/o della SOUP.
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	Per il personale abilitato AIB la periodicità della sorveglianza sanitaria viene determinata dall'Agenzia. Per il restante personale si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per la lotta attiva agli incendi boschivi e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione

SEZIONE SPECIALISTICA - Idraulica

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte alla Sezione Specialistica possono essere attivate dalla SOR per attività di prevenzione non strutturale finalizzata ad evitare criticità idrauliche nonché per la gestione di eventi emergenziali di natura idraulica. Le squadre possono essere attivate in supporto al CNVVF per attività di soccorso tecnico urgente legate ad eventi emergenziali di natura idraulica, operando sotto il coordinamento del CNVVF stesso.
Composizione e dotazioni minime delle squadre	La singola squadra è composta da almeno 3 volontari operativi con veicolo omologato ad uso speciale protezione civile.
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	E' richiesta la specifica formazione all'utilizzo delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none"> • una motopompa/idrovora con capacità minima di 1.600 lt/minuto, con autonomia di trasporto con veicolo omologato ad uso speciale protezione civile, o rimorchio, provvista di tubazioni di aspirazione e mandata adeguate alla portata e prevalenza della motopompa • 4 pale • 2 picconi • un gruppo elettrogeno da minimo 2 kw • una elettropompa ad immersione di potenza minima pari a 100 lt/minuto • una motosega. • un decespugliatore
Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	Il veicolo utilizzato per il trasporto dei volontari e delle attrezzature deve essere omologato per uso speciale protezione civile
Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno 8 volontari abilitati all'utilizzo delle specifiche attrezzature in dotazione
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il "pronti a partire" entro 30 minuti dall'attivazione da parte della SOR in caso di vigenza di fase di allerta "arancione" o "rossa". Negli altri casi il "pronti a partire" deve essere garantito entro 60 minuti dall'attivazione.
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno sei ore, operando sotto il diretto

	coordinamento della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere garantita in funzione della classe di iscrizione della OdV.
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione

SEZIONE SPECIALISTICA - Alluvionale e soccorso in superficie

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte alla sezione specialistica possono essere attivate per attività di soccorso alle persone in contesti alluvionali e/o per attività di soccorso in ambiente acquatico non naturale, a supporto del CNVVF e sotto il coordinamento di quest'ultimo. In caso di assenza del CNVVF, ovvero nel caso di soccorso ad animali e beni in contesto alluvionale, le squadre operano sotto il coordinamento diretto della SOR.
Composizione e dotazioni minime delle squadre	La singola squadra è composta da almeno 4 volontari operativi. La composizione minima di ciascuna squadra è la seguente: <ul style="list-style-type: none">• 3 volontari specializzati in possesso di quanto previsto alla voce requisiti di abilitazione• 1 volontario con funzioni di autista /assistente• 1 veicolo omologato ad uso speciale protezione civile• Per ciascun volontario componente la squadra, giubbotto di aiuto al galleggiamento da soccorso con dispositivi sonori e luminosi;• 1 natante di lunghezza non superiore a 3,5 mt con relativo mezzo di trasporto o carrello• 2 salvagente a nulare da soccorso con relative corde da recupero
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	Ad eccezione del personale autista, i volontari specializzati componenti la squadra e la sezione devono essere in possesso: <ul style="list-style-type: none">• brevetto di "assistente bagnante in acque interne e piscina" rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 206/2016, ovvero qualifica di Operatore tecnico subacqueo di protezione civile, ottenuta secondo le vigenti disposizioni FIPSAS ovvero brevetti equivalenti o superiori; È altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none">• 1 veicolo omologato ad uso speciale protezione civile• un natante di lunghezza non superiore a 3,5 metri provvisto di remi, con autonomia di trasporto;• 4 giubbotti di aiuto al galleggiamento da soccorso con dispositivi sonori e luminosi;• 2 salvagente a nulare da soccorso con relative corde da recupero;• 4 torce illuminanti
Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	I materiali e le attrezzature utilizzate devono essere in regola con le specifiche disposizioni e scadenze vigenti in materia. Il veicolo utilizzato per il trasporto dei volontari e delle attrezzature deve essere omologato per uso speciale protezione civile.

Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none"> • 4 volontari specializzati in possesso dei requisiti di cui alla voce "requisiti di abilitazione" • 2 volontari con funzioni di autista/assistente
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il "pronti a partire" entro 60 minuti dall'attivazione da parte della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere garantita in funzione della classe di iscrizione della OdV.
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno cinque ore, operando solo su attivazione della SOR e sotto il diretto ed esclusivo coordinamento del CNVVF.
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione.

SEZIONE SPECIALISTICA - Soccorso in acque interne

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte alla sezione specialistica possono essere attivate per attività di soccorso alle persone in acque interne, quali specchi lacuali e corsi fluviali, a supporto del CNVVF e sotto il coordinamento di quest'ultimo. In caso di assenza del CNVVF, ovvero nel caso di soccorso ad animali e beni, le squadre operano sotto il coordinamento diretto della SOR.
Composizione e dotazioni minime delle squadre	<p>La singola squadra è composta da almeno 4 volontari operativi. La composizione minima di ciascuna squadra è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 volontari specializzati in possesso di quanto previsto alla voce requisiti di abilitazione.• 1 volontario con funzioni di autista/assistente• Per ciascun volontario componente la squadra, giubbotto di aiuto al galleggiamento da soccorso con dispositivi sonori e luminosi• 1 veicolo omologato ad uso speciale protezione civile• 1 natante di lunghezza non inferiore a tre mt con relativo mezzo di trasporto o carrello• 2 salvagente anulare da soccorso con relative corde da recupero• 3 mute integrali da immersione stagne• 1 natante di lunghezza non inferiore a 3 mt con eventuale relativo mezzo di trasporto• motore fuoribordo con potenza non inferiore a 15 cv e motore ausiliario• 4 salvagente anulare da soccorso e relative corde
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	<p>Ad eccezione del personale autista, i volontari specializzati componenti la squadra e la sezione devono essere in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none">• brevetto di “assistente bagnante in acque interne e piscina” rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 206/2016, ovvero della qualifica di Operatore tecnico subacqueo di protezione civile, ottenuta secondo le vigenti disposizioni FIPSAS ovvero brevetti equivalenti o superiori;• Per motorizzazioni del natante superiori a 40 cv è richiesta la prescritta patente nautica. <p>È altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.</p>
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste:

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 veicolo ad uso speciale protezione civile • 1 natante di lunghezza non inferiore a 3 mt con eventuale relativo mezzo di trasporto o carrello • motore fuoribordo con potenza non inferiore a 15 cv e motore ausiliario • 4 giubbotto di aiuto al galleggiamento da soccorso con dispositivi sonori e luminosi • 4 salvagente anulare da soccorso e relative corde • 4 mute integrali da immersione stagne
Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	I materiali e le attrezzature utilizzate devono essere in regola con le specifiche disposizioni e scadenze vigenti in materia. Il veicolo utilizzato per il trasporto dei volontari e delle attrezzature deve essere omologato per uso speciale protezione civile
Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none"> • 4 volontari specializzati • 2 volontari con funzioni di autista
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il "pronti a partire" entro 60 minuti dall'attivazione da parte della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere garantita in funzione della classe di iscrizione della OdV.
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno cinque ore, operando solo su attivazione della SOR e sotto il diretto ed esclusivo coordinamento del CNVVF.
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione.

SEZIONE SPECIALISTICA - Idrogeologica

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte alla Sezione Specialistica possono essere attivate dalla SOR per attività di prevenzione non strutturale finalizzata ad evitare criticità idrogeologiche. Le squadre possono essere attivate a supporto delle strutture comunali di protezione civile per la gestione di emergenze di natura idrogeologica nonché in supporto al CNVVF per attività di soccorso tecnico urgente legate ad eventi emergenziali di natura idrogeologica, operando sotto il coordinamento del CNVVF stesso.
Composizione squadre	La singola squadra è composta da almeno 4 volontari operativi e così articolata: <ul style="list-style-type: none">• almeno uno abilitato alla conduzione di macchine movimento terra• almeno uno in possesso di patente di guida per il veicolo adibito al trasporto della macchina movimento terra• una macchina movimento terra, gommata o su cingoli, nonché veicolo adibito ed idoneo al trasporto della stessa, omologato ad uso speciale protezione civile, qualora la macchina movimento terra non sia circolante su strada• 1 veicolo omologato ad uso speciale protezione civile per il trasporto della squadra e delle attrezzature• 4 pale• 4 picconi• 1 motosega
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	È richiesta la specifica formazione all'utilizzo delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV. Per il personale che utilizza macchine movimento terra è richiesto lo specifico patentino secondo le disposizioni dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e Art. 73, comma 5 D.Lgs. 81/2008. Per il personale preposto alla conduzione dei veicoli per il trasporto è richiesta la specifica patente di guida. È altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none">• un miniescavatore o una minipala, gommata o su cingoli, nonché veicolo adibito ed idoneo al trasporto della stessa, omologato ad uso speciale protezione civile, qualora la macchina movimento terra non sia circolante su strada• 1 veicolo omologato ad uso speciale protezione civile per il trasporto della squadra e delle attrezzature• 6 pale• 6 picconi• 2 motoseghe

Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	I materiali e le attrezzature utilizzate devono essere in regola con le specifiche disposizioni e scadenze vigenti in materia. Il veicolo utilizzato per il trasporto dei volontari e delle attrezzature deve essere omologato per uso speciale protezione civile.
Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none"> • 6 volontari operativi; • 2 volontari in possesso di abilitazione alla conduzione di macchine movimento terra; • 2 volontari in possesso di patente di guida specifica per il veicolo adibito al trasporto della macchina operatrice qualora la macchina movimento terra non sia marciante su strada.
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il "pronti a partire" entro 45 minuti dall'attivazione da parte della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere conforme alla classe di iscrizione.
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno otto ore, operando solo su attivazione della SOR.
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione.

SEZIONE SPECIALISTICA - Neve

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte alla Sezione Specialistica possono essere attivate dalla SOR per attività di prevenzione non strutturale finalizzata ad evitare criticità connesse a fenomeni meteorologici avversi caratterizzati dalla presenza di neve e/o ghiaccio. Le squadre possono essere attivate a supporto delle strutture comunali di protezione civile per la gestione di emergenze legate ai fenomeni sopra ricordati nonché in supporto al CNVVF per attività di soccorso tecnico urgente legate ad eventi emergenziali connessi a fenomeni caratterizzati dalla presenza di neve e/o ghiaccio, operando sotto il coordinamento del CNVVF stesso.
Composizione squadre	La singola squadra è composta da almeno 3 volontari operativi e così articolata: <ul style="list-style-type: none"> • almeno uno in possesso di patente di guida per il veicolo utilizzato • almeno un veicolo per il trasporto della squadra, provvisto di lama sgombraneve o spargisale con capacità minima di 110 lt • 1 motosega
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	È richiesta la specifica formazione all'utilizzo delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV. Per il personale che utilizza macchine movimento terra è richiesto lo specifico patentino secondo le disposizioni dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e Art. 73, comma 5 D.Lgs. 81/2008. Per il personale preposto alla conduzione dei veicoli per il trasporto è richiesta la specifica patente di guida. È altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none"> • un veicolo provvisto di lama sgombraneve e/o spargisale con capacità minima di 110 lt • 4 pale da neve • 1 turbina sgombraneve a mano • una motosega
Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	Il veicolo utilizzato per il trasporto dei volontari e delle attrezzature deve essere omologato per uso speciale protezione civile e/o prevedere l'installazione della lama sgombraneve. Lo spargisale deve risultare dal libretto di circolazione ovvero essere accompagnato da dichiarazione del legale rappresentante che lo stesso può essere montato su sponda (indicando il mezzo) ovvero su carrello da agganciare su mezzo (da indicare). Il veicolo dovrà, altresì, essere dotato di gomme termiche ed avere le catene a bordo.
Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none"> • 7 volontari operativi • 2 volontari in possesso di patente di guida specifica per il veicolo utilizzato • 2 volontari abilitati alla conduzione di eventuali macchine operatrici

Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il “pronti a partire” entro 30 minuti dall’attivazione da parte della SOR in caso di vigenza di fase di allerta “arancione” o “rossa”. Negli altri casi il “pronti a partire” deve essere garantito entro 60 minuti dall’attivazione. La disponibilità all’attivazione deve essere garantita in funzione della classe di iscrizione della OdV.
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno otto ore, operando solo su attivazione della SOR. L’ODV dovrà essere altresì provvista di un quantitativo minimo pari a 250 kg di sale da disgelo.
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all’allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l’utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l’utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione.

SEZIONE SPECIALISTICA - Unità cinofile da ricerca in superficie, soccorso e salvataggio

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte alla sezione specialistica possono essere attivate per attività ricerca o di soccorso alle persone, a supporto del CNVVF e sotto il coordinamento di quest'ultimo. In caso di assenza del CNVVF, ovvero nel caso di soccorso ad animali e/o beni, le squadre operano sotto il coordinamento diretto della SOR. Le squadre possono, altresì, essere attivate dalla SOR per attività di ricerca di persone scomparse ed operano sotto il coordinamento dell'Autorità che coordina le ricerche.
Composizione squadre	La singola squadra è composta da almeno 2 volontari operativi e così articolata: <ul style="list-style-type: none">• almeno una unità cinofila composta da conduttore e cane• un volontario operativo con funzioni di autista/assistente• un veicolo omologato ad uso speciale di protezione civile ed idoneo al trasporto di unità cinofile
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	L'unità cinofila dovrà essere in possesso di specifica abilitazione rilasciata ai sensi Regolamento Operativo Nazionale per l'abilitazione di Unità Cinofile da soccorso Superficie – Macerie, approvato dal Consiglio Direttivo ENCI del 24 aprile 2019 ovvero, per le OdV iscritte nell'Elenco Centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, rilasciata dalle Scuole Nazionali di riferimento. Il requisito si intende riferito al binomio cane-conduttore e deve essere rinnovato ogni anno. È altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none">• un veicolo idoneo al trasporto di almeno un cane, omologato ad uso speciale protezione civile
Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	Il veicolo utilizzato deve essere immatricolato ad uso speciale di protezione civile. I cani utilizzati devono essere in possesso di microchip elettronico ed in regola con le prescritte disposizioni veterinarie.
Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none">• 3 unità cinofile• 2 volontari operativi con funzioni di autista/assistente.
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il "pronti a partire entro 45 minuti dall'attivazione da parte della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere garantita in funzione della classe di iscrizione della OdV.
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno cinque ore, operando solo su attivazione della SOR ed operare sotto il coordinamento delle Autorità che coordinano le attività.

Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria

In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione. È prescritto l'obbligo di osservare le disposizioni relative al benessere animale.

SEZIONE SPECIALISTICA - Cucine per assistenza alla popolazione

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte alla sezione specialistica possono essere attivate per attività di preparazione e somministrazione pasti alla popolazione colpita e alle strutture operative in contesti emergenziali ovvero nell'ambito di attività di protezione civile che ne richiedano l'esecuzione.
Composizione squadre	La singola squadra è composta da almeno 12 volontari operativi e così articolata: <ul style="list-style-type: none">• almeno 8 volontari operativi idonei ai sensi della disciplina HACCP• almeno 4 volontari preposti alle operazioni di montaggio e smontaggio della cucina ed in possesso delle competenze tecniche necessarie per l'allestimento e delle patenti ed abilitazioni necessarie alla conduzione dei veicoli necessari al trasporto e movimentazione• un modulo cucina come descritto alla voce "risorse strumentali minime"• Veicoli idonei al trasporto e movimentazione dei materiali costituenti l'intera unità di intervento• almeno 2 tende da otto posti per l'alloggiamento dei volontari
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	I volontari preposti alla manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere abilitati ai sensi delle disposizioni HACCP. I volontari preposti al trasporto e alla movimentazione dovranno essere in possesso delle specifiche patenti di guida ed abilitazioni richieste per le macchine operatrici. È altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none">- Un modulo cucina campale idonea alla produzione di almeno 250 pasti orari provvista di:<ul style="list-style-type: none">• forno 6 teglie• gruppo fuochi• 2 bollitori• brasiera 60 lt• 2 scaldavivande da 6 contenitori ciascuno• unità frigorifero min. 300 lt,• 250 vassoi per la somministrazione• tavoli in acciaio in quantità idonea• lavandino• tubazioni ed impianti adeguati• quadro elettrico di distribuzione autonomo con relativi cavi di collegamento

	<ul style="list-style-type: none"> • trappole per blatte e topicida - Container o struttura idonea alla conservazione di prodotti non refrigerati e sigillati - Pavimentazione idonea alla detersione nell'area dedicata alla preparazione dei pasti - Almeno 2 tende da otto posti per l'alloggiamento dei volontari con relativa impiantistica
Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	Manuale HACCP
Numero minimo volontari abilitati	<p>L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno 12 volontari operativi idonei ai sensi della disciplina HACCP • almeno 6 volontari preposti alle operazioni di montaggio e smontaggio
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il "pronti a partire" entro 120 minuti dall'attivazione da parte della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere garantita h24, sette giorni su sette.
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno 24 ore, operando solo su attivazione della SOR. Alla partenza la squadra deve essere provvista di almeno 200 kg di pasta secca e 100 kg di pomodoro in scatola, olio, caffè solubile, latte a lunga conservazione, the in bustine, succhi di frutta, biscotti secchi e stoviglie compostabili per almeno 500 pasti, bombole del gas e 500 bottigliette di acqua da 500 cl.
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.

SEZIONE SPECIALISTICA Tele – Radio comunicazioni

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte alla sezione specialistica possono essere attivate dalla SOR per realizzare o potenziare un sistema di comunicazione e di coordinamento dello stesso sullo scenario dell'evento.
Composizione squadre	<p>La singola squadra è composta da almeno 4 volontari operativi e così articolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 4 volontari operativi in possesso di adeguate conoscenze tecniche all'utilizzo e gestione di sistemi di radio-tele comunicazione • n. 10 apparati radio con doppia batteria • un ponte radio mobile autorizzato dal MISE • due saponette per connessione ad internet • veicolo allestito come sala operativa mobile, omologato ad uso speciale protezione civile, dotato di almeno 2 pc ed una stampante; • un gruppo elettrogeno di potenza non inferiore a 3 kw • un telefono satellitare
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	I volontari appartenenti alla sezione specialistica devono essere in possesso di adeguate cognizioni tecniche legate al funzionamento ed esercizio dei sistemi di tele-radio comunicazione. Il conducente del veicolo adibito a sala operativa mobile deve essere in possesso della necessaria patente di guida. È altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018
Risorse strumentali minime	<p>Quali dotazioni strumentali minime sono richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 15 apparati radio portatili con doppia batteria • un ponte radio mobile autorizzato dal MISE • un veicolo allestito quale sala operativa mobile e dotato di almeno 2 personal computer portatili e una stampante • 4 saponette per connessione ad internet • un telefono satellitare (sono a carico della OdV i costi fissi di abbonamento. In caso di attivazione da parte della SOR, sarà oggetto di rimborso il costo del relativo traffico)
Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	tutti gli apparati e le dotazioni tecnologiche devono essere conformi alle disposizioni di legge ed in regola rispetto ad eventuali autorizzazioni richieste per l'esercizio. Il veicolo adibito a sala operativa mobile deve essere immatricolato ad uso speciale protezione civile

Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none"> • almeno 7 volontari operativi in possesso di adeguate conoscenze tecniche all'utilizzo e gestione di sistemi di radio-telecomunicazione
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il "pronti a partire entro 60 minuti dall'attivazione da parte della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere garantita in funzione della classe di iscrizione della OdV
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno 24 ore, operando solo su attivazione della SOR.
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione.

SEZIONE SPECIALISTICA - Ricerca e Soccorso

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	<p>Le OdV iscritte nella sezione specialistica possono essere attivate dalla SOR a supporto delle Autorità competenti che ne facciano richiesta per attività di ricerca e/o di soccorso in scenari di rischio nei quali le competenze ed abilitazioni possedute siano funzionali a potenziare il dispositivo operativo. Le OdV possono, altresì, essere attivate dalla SOR per attività di ricognizione aerea a mezzo velivoli leggeri o APR.</p>
Composizione e dotazioni minime delle squadre	<p>La singola squadra è composta da almeno 4 volontari operativi e così articolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 4 volontari operativi, uno dei quali abilitato al pilotaggio remoto secondo le disposizioni ENAC ed almeno uno che abbia frequentato un corso, anche non riconosciuto ma documentabile, di cartografia e orienteering • n. 4 radio ricetrasmettenti • un APR munito di termocamera • 2 GPS cartografici portatili • una bussola da rilievo • un binocolo • Sacco individuale lavori in quota (composizione minima): <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 Imbracatura completa con maglia rapida di chiusura; • n. 1 Discensore STOP con moschettone di rinvio senza ghiera di bloccaggio; • n. 1 Assicuratore/discensore GRIGI con moschettone e n. 1 Bloccante CROLL; • n. 1 Maniglia autobloccante con pedale complete di maglia rapida 8mm; • n. 2 Anelli di fettuccia cuciti da 60 cm CE; • n. 2 Anelli di fettuccia cuciti da 80 cm CE; • n. 3 Moschettoni paralleli con ghiera in lega leggera CE; • n. 3 Moschettoni asimmetrici con ghiera in lega leggera CE; • n. 1 Longe CE con 2 moschettoni a base larga con ghiera; • n. 1 Cordino da 8mm da mt 10 CE; • una motosega • una saponetta per connessione ad internet • un gruppo elettrogeno di potenza non inferiore a 3 kw <p>In alternativa, la squadra può essere costituita da un velivolo leggero, con relativo pilota abilitato, munito di videocamera e fotocamera e di sistemi di trasmissione delle immagini.</p>
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	<p>Attestato BLS o superiore per tutti i componenti la squadra Abilitazione al pilotaggio di APR per almeno un componente la squadra</p>

	<p>Nel caso di squadra costituita da velivolo leggero e pilota, quest'ultimo deve essere in possesso delle prescritte abilitazioni al pilotaggio. È altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.</p>
Risorse strumentali minime	<ul style="list-style-type: none"> • n. 6 radio ricetrasmittenti • un APR munito termocamera • 2 GPS cartografici portatili • una bussola da rilievo • un binocolo • Sacco individuale lavori in quota (composizione minima): <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 Imbracatura completa con maglia rapida di chiusura; • n. 1 Discensore STOP con moschettone di rinvio senza ghiera di bloccaggio; • n. 1 Assicuratore/discensore GRIGI con moschettone e n. 1 Bloccante CROLL; • n. 1 Maniglia autobloccante con pedale complete di maglia rapida 8mm; • n. 2 Anelli di fettuccia cuciti da 60 cm CE; • n. 2 Anelli di fettuccia cuciti da 80 cm CE; • n. 3 Moschettoni paralleli con ghiera in lega leggera CE; • n. 3 Moschettoni asimmetrici con ghiera in lega leggera CE; • n. 1 Longe CE con 2 moschettoni a base larga con ghiera; • n. 1 Cordino da 8mm da mt 10 CE; • una motosega; • una saponetta per connessione ad internet • un gruppo elettrogeno di potenza non inferiore a 3 kw <p>In alternativa, in caso OdV dotata di velivoli leggeri, la dotazione minima è costituita da un velivolo leggero, con autonomia non inferiore a 1,5 ore volo, munito di videocamera e fotocamera e di sistemi di trasmissione delle immagini.</p>
Numero minimo volontari abilitati	<p>Almeno 2 volontari abilitati al pilotaggio di APR secondo le disposizioni ENAC In caso di OdV provvista di velivoli leggeri: almeno 3 piloti abilitati al pilotaggio.</p>
Standard minimi di operatività	<p>La squadra deve garantire il "pronti a partire" entro 60 minuti dall'attivazione da parte della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere garantita in funzione della classe di iscrizione della OdV.</p>
Prescrizioni operative	<p>La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno 24 ore, operando solo su attivazione della SOR e sotto il coordinamento delle Autorità preposte.</p>

Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.

SEZIONE SPECIALISTICA - Beni culturali e storici in emergenza

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte nella sezione specialistica possono essere attivate dalla SOR al fine di concorrere all'individuazione e messa in sicurezza dei beni interesse storico e culturale in contesti emergenziali. Le squadre operano sotto il coordinamento dell'Autorità di protezione civile che coordina i soccorsi.
Composizione squadre	La singola squadra è composta da almeno 3 volontari operativi e così articolata: <ul style="list-style-type: none">• almeno una unità specializzata munita di laurea in conservazione dei beni culturali ovvero in possesso di master in tale ambito ovvero che abbia svolto e superato lo specifico corso organizzato dal Dipartimento della Protezione civile o da altro Ente secondo le linee guida eventualmente adottate dal Dipartimento stesso• due volontari operativi con funzioni di autista/assistente• un veicolo adibito al trasporto della squadra.
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	L'unità specializzata dovrà essere in possesso di laurea in conservazione dei beni culturali ovvero in possesso di master in tale ambito ovvero che abbia svolto e superato lo specifico corso organizzato dal Dipartimento della Protezione civile o da altro Ente secondo le linee guida eventualmente adottate dal Dipartimento stesso. È altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché, per quanto compatibile, la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none">• un veicolo idoneo al trasporto della squadra
Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	Il veicolo adibito al trasporto della squadra dovrà essere omologato ad uso speciale protezione civile.
Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none">• 2 unità specializzate.• 5 volontari operativi con funzioni di autista/assistente.
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il "pronti a partire entro 90 minuti dall'attivazione da parte della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere garantita in funzione della classe di iscrizione della OdV.

Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno 12 ore, operando solo su attivazione della SOR ed operare sotto il coordinamento delle Autorità (MIBAC).
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione.

SEZIONE SPECIALISTICA - Assistenza agli animali d'affezione e non

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte nella sezione specialistica possono essere attivate dalla SOR al fine di attuare misure preventive o attività di soccorso a favore di animali NON d'affezione che siano minacciati nella loro integrità da scenari emergenziali potenziali o in atto. Le squadre operano sotto il coordinamento dell'Autorità Sanitaria locale nell'ambito delle indicazioni fornite dalla struttura di coordinamento dell'emergenza.
Composizione squadre	La singola squadra è composta da almeno 4 volontari operativi e così articolata: <ul style="list-style-type: none"> • un volontario operativo con qualifica di "unità specializzata" • n. 3 volontari operativi con funzioni di autista/assistente • Un veicolo omologato ad uso speciale protezione civile per il trasporto della squadra • Un veicolo idoneo al trasporto di almeno 2 cani di taglia media o, in alternative almeno 2 "trasportini" idonei al trasporto di cani di taglia media • Almeno due tra le dotazioni strumentali di cui alla voce "risorse strumentali minime", in funzione delle necessità operative, con relativo veicolo per il trasporto delle stesse
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	L'unità specializzata dovrà essere in possesso di laurea in medicina veterinario ed iscritta al relativo ordine. È altresì richiesta, per tutti i componenti la squadra, la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché, per quanto compatibile, la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none"> • un veicolo, omologato ad uso speciale di protezione civile, che in pronta partenza, sia provvisto di cisterna d'acqua di capacità non inferiore a 5000 lt • impianto di mungitura mobile; • strutture mobili di abbeveraggi • tensostruttura per ricovero temporaneo animali, con transenne per la compartimentazione, di superficie non inferiore a 300 mq • Strutture temporanee e/o mobili di ricovero idonee ad ospitare animali d'affezione, articolata in almeno tre sezioni compartimentate e di superficie complessiva non inferiore a 50 mq
Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	Le strutture temporanee di ricovero degli animali e tutte le attrezzature a questi destinate devono essere conformi alle disposizioni in materia di tutela del benessere animale.

Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none"> • 2 unità specializzate in possesso di laurea in medicina veterinaria • 10 volontari operativi con funzioni di autista/assistente
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il "pronti a partire entro 90 minuti dall'attivazione da parte della SOR
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno 12 ore, operando solo su attivazione della SOR ed operare sotto il coordinamento delle Autorità Sanitaria Locale – Servizio Veterinario.
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione.

SEZIONE SPECIALISTICA - Assistenza psico-sociale

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte nella sezione specialistica possono essere attivate dalla SOR per fornire attività di sostegno psicologico alle persone colpite da eventi calamitosi e/o alle strutture operative impegnate nella gestione dell'emergenza. Le squadre operano sotto il coordinamento dell'Autorità Sanitaria locale nell'ambito delle indicazioni fornite dalla struttura di coordinamento dell'emergenza.
Composizione squadre	La singola squadra è composta da almeno 4 volontari operativi e così articolata: <ul style="list-style-type: none"> • due volontari operativi con qualifica di "unità specializzata" • 2 volontari operativi con funzioni di autista/assistente. • un veicolo, omologato ad uso speciale di protezione civile, adibito al trasporto della squadra • una tenda avente dimensioni minime 6 mt x 6 mt • 4 brandine
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	L'unità specializzata dovrà essere in possesso di laurea in psicologia o psichiatria ed essere abilitata all'esercizio della professione di psicoterapeuta e regolarmente iscritti al relativo Albo. È altresì richiesta, per tutti i componenti la squadra, la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché, per quanto compatibile, la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018.
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none"> • un veicolo, immatricolato ad uso speciale protezione civile, adibito al trasporto della squadra; • una tenda avente dimensioni minime 6mtx6mt • 4 brandine
Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none"> • 5 unità specializzate • 5 volontari operativi con funzioni di autista/assistente
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il "pronti a partire entro 90 minuti dall'attivazione da parte della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere garantita in funzione della classe di iscrizione della OdV.
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno 24 ore, operando solo su attivazione della SOR ed operare sotto il coordinamento delle Autorità Sanitaria Locale.
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione.

SEZIONE SPECIALISTICA - Continuità amministrativa e assistenza tecnica

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte nella sezione specialistica possono essere attivate dalla SOR al fine di un supporto tecnico amministrativo connesso ad eventi nei quali si renda necessario supportare la capacità tecnico - amministrativa degli uffici comunali. Le squadre potranno essere attivate anche per il rilievo del danno post evento. Le squadre operano sotto il coordinamento della SOR e dell’Autorità Locale di Protezione Civile.
Composizione squadre	La singola squadra è composta da almeno 2 volontari operativi e così articolata: <ul style="list-style-type: none"> • 2 volontari operativi con qualifica di unità specializzata • un veicolo, omologato ad uso speciale di protezione civile o di proprietà / comodato dell’OdV di appartenenza, adibito al trasporto della squadra; • una tenda avente dimensioni minime 6 mt x 6 mt • 2 brandine
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	L’unità specializzata dovrà essere in possesso di: <ul style="list-style-type: none"> • qualifica di agibilitatore AEDES a seguito di specifico corso svolto dal DPC o secondo le linee guida da questo adottate; ovvero • in possesso di laurea tecnica e di esperienza almeno quinquennale di funzionario tecnico o superiore presso amministrazioni locali; <p>E’ altresì richiesta la specifica formazione all’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell’OdV nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018</p>
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none"> • un veicolo, immatricolato ad uso speciale protezione civile, adibito al trasporto della squadra; • una tenda avente dimensioni minime 6mtx6mt • 4 brandine
Numero minimo volontari abilitati	L’OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none"> • 6 unità specializzate con almeno 3 abilitati AEDES
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il “pronti a partire entro 60 minuti dall’attivazione da parte della SOR. La disponibilità all’attivazione deve essere garantita in funzione della classe di iscrizione della OdV.
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno 24 ore, operando solo su attivazione della SOR ed operare sotto il coordinamento delle Autorità locale di Protezione Civile.

Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria

In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione.

SEZIONE SPECIALISTICA - Logistica d'emergenza - Allestimento

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Composizione squadre	La singola squadra è composta da almeno 8 volontari operativi e così articolata: <ul style="list-style-type: none">• 6 volontari addetti montaggio tende• un volontario in possesso di qualifica professionale o competenze certificate di elettricista• un volontario in possesso di qualifica professionale o competenze certificate di idraulico
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	<ul style="list-style-type: none">• Corso Capi almeno per il Capo Squadra E' altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: <ul style="list-style-type: none">• Attrezzature per svolgere la propria mansione• Due Pick up 4x4 per trasporto o Furgone officina o Polifunzionale
Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: <ul style="list-style-type: none">• Attrezzature per svolgere la propria mansione• Due Pick up 4x4 per trasporto o Furgone officina o Polifunzionale• Tenda e brandine per i componenti la squadra
Standard minimi di operatività	La squadra deve garantire il "pronti a partire entro 60 minuti dall'attivazione da parte della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere garantita in funzione della classe di iscrizione della OdV.
Prescrizioni operative	La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno 72 ore, e una tenda con le Brandine per operatori (qualora la Sor comunicasse che è presente il campo soccorritori non c'è necessità di questa autonomia) operando solo su attivazione e sotto il coordinamento della SOR

SEZIONE SPECIALISTICA - Logistica d'emergenza - Segreteria

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Composizione squadre	<p>La singola squadra è composta da almeno 7 volontari operativi e così articolata:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 operatori Front Office• 1 operatore rapporti con il capo campo/ e servizi del Campo (Cucina, Carraia, Magazzino, PMA, Comunicazioni)• 1 Coordinatore della Segreteria• 2 addetti al controllo accessi
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	<ul style="list-style-type: none">• Almeno un operatore con conoscenza della lingua inglese livello A1 o equivalente• TUTTI gli operatori che abbiano nozioni dei Programmi WORD, EXCEL, OUTLOOK <p>E' altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018</p>
Risorse strumentali minime	<p>Quali dotazioni strumentali minime sono richieste:</p> <ul style="list-style-type: none">• Una Tenda per le segreterie o un Camper per funzione Segreteria o container segreteria o carro comando• La segreteria deve contenere per ogni postazione front office un computer portatile e, complessivamente, una stampante scanner, materiale di cancelleria e kit per predisporre i badge.• Un gruppo elettrogeno da 5 kw• Una saponetta per internet con capacità fino a 5 utenti, per aver la propria autonomia nelle prime 48 ore
Numero minimo volontari abilitati	<p>L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno 15 volontari che siano in grado di dare continuità all'operatività minima della squadra</p>
Standard minimi di operatività	<p>La squadra deve garantire il "pronti a partire" entro 60 minuti dall'attivazione da parte della SOR. La disponibilità all'attivazione deve essere garantita h 24 sette giorni su sette.</p>
Prescrizioni operative	<p>La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno 72 ore, e una tenda con le Brandine per operatori (laddove la Sor comunicasse che si sia allestito il campo soccorritori non c'è necessità di questa autonomia) operando solo su attivazione e sotto il coordinamento della SOR</p>

SEZIONE SPECIALISTICA - Logistica – Trasporti e Movimentazione

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Composizione squadre	<p>La singola squadra è composta da almeno 4 volontari operativi e così articolata:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 volontari addetti alla conduzione di autoarticolati e/o autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 t• un volontario addetto alla conduzione di M.M.T. e macchine operatrici• una tenda avente dimensioni minime di 20 mq• 4 brandine
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	<ul style="list-style-type: none">• possesso di patente di guida minimo cat. C• operatori con patentino addetto alla conduzione di carrelli elevatori, o semoventi, o M.M.T., patentino x Gru su camion, piattaforme aeree, secondo le disposizioni dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e Art. 73, comma 5 D.Lgs. 81/2008, per la conduzione di macchine movimento terra o macchine operatrici. <p>È altresì richiesta la specifica formazione all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, attestata dal rappresentante legale dell'OdV, nonché la formazione e le competenze previste dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile in data 6 novembre 2018</p>
Risorse strumentali minime	<p>Quali dotazioni strumentali minime sono richieste:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 autocarri o autoarticolati, con massa complessiva superiore a 3,5 t, immatricolati ad uso speciale protezione civile, uno dei quali avente portata utile non inferiore a 70 q.li, idoneo al trasporto e movimentazione di container ISO 1D e/o di macchine movimento terra e macchine operatrici• un gruppo elettrogeno di potenza non inferiore a 6 kW (insonorizzato)• carrello elevatore con portata non inferiore a 20 q.li• una tenda avente dimensioni minime di 20 mq• 4 brandine
Numero minimo volontari abilitati	<p>L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 volontari operativi in possesso di patente C• 2 volontari operativi muniti di specifico patentino per la conduzione di macchine movimento terra o simili
Standard minimi di operatività	<p>La squadra deve garantire il "pronti a partire entro 60 minuti dall'attivazione da parte della SOR nell'ambito della disponibilità propria della classe di iscrizione</p>
Prescrizioni operative	<p>La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno 24 ore, operando solo su attivazione e sotto il coordinamento della SOR</p>

Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	In materia di sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per i rischi ai quali è esposto il personale volontario e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione.
---	--



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO B

LINEE GUIDA INERENTI I REQUISITI MINIMI DELLE GARANZIE ASSICURATIVE RELATIVE AGLI INFORTUNI E ALLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI VOLONTARI OPERATIVI DI PROTEZIONE CIVILE

(art. 12, comma 1, R.R. 14 ottobre 2019, n. 18)

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intende:

Assicurazione:	Il contratto stipulato tra la Società ed il Contraente che sottoscrive nell'interesse dell'Assicurato.
Polizza:	Il contratto che disciplina la garanzia assicurativa.
Quietanza:	Il documento che attesta l'avvenuto pagamento del premio e la vigenza della polizza.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione: Volontari operativi della Protezione Civile: soggetti appartenenti all'organizzazione di volontariato di protezione civile (ovvero al gruppo comunale di protezione civile), iscritta nell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio, impiegati dalle Autorità di protezione civile in occasione di eventi di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi all'estero ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 1/2018, nonché in attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica in materia di protezione civile, compresa quella destinata ai cittadini.
Beneficiario:	L'Assicurato stesso. In caso di morte, saranno gli eredi legittimi o testamentari.
Società:	Impresa assicuratrice.
Infortunio:	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Responsabilità civile	La Responsabilità Civile Personale dei Volontari per danni cagionati a terzi verificatisi durante lo svolgimento dell'attività assicurata e oggetto del rischio.
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.

2. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Le Organizzazioni di Volontariato e i singoli Volontari Operativi potranno sottoscrivere i contratti di assicurazione che riterranno più confacenti alle proprie esigenze. In ogni caso, i Contratti di assicurazione per infortunio dovranno contenere i seguenti requisiti minimi:

2.1 Descrizione delle attività / oggetto del rischio

Premesso che per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, l'assicurazione deve valere per gli infortuni che gli assicurati possano subire nell'espletamento delle attività di attività di protezione civile volte, ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.Lgs. n.1/2018, a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Gli scenari di rischio nei quali i volontari possono essere chiamati ad operare sono quelli definiti nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012.

Ai fini contrattuali, le OdV dovranno assicurarsi che l'oggetto del rischio, come sopra definito, oltre a indicare espressamente le eventuali tipologie di attività specifiche svolte dalla OdV, comprenda le seguenti tipologie di attività:

- la previsione, la prevenzione, il soccorso in vista o in occasione di eventi di protezione civile di cui agli articoli 7, comma 1, e 29, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- la fase di ritorno alla normalità, a seguito di eventi di protezione civile;
- le esercitazioni e le attività di formazione, e addestramento, nella stessa materia;
- supporto e collaborazione con Istituzioni ed Enti Locali;
- la partecipazione a lavori di piccola e ordinaria manutenzione presso le sedi delle associazioni assicurate, ad opera di volontari che agiscono nello spirito del volontariato.

Si precisa, altresì, che la garanzia per infortunio deve operare anche quando i Volontari della Protezione Civile si trovano, in qualità di conducenti, alla guida di veicoli di proprietà sia degli Enti e degli organismi di utilizzazione, sia di loro proprietà che di terzi, nell'espletamento dell'attività di cui sopra nonché durante la guida e conduzione di autoveicoli, macchine operatrici, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata.

Dette garanzie devono intendersi estese anche quando i volontari operativi attendono ad eventuali riparazioni di fortuna effettuate durante la circolazione di detti veicoli.

La garanzia deve essere prestata anche per il rischio "in itinere", durante il tragitto dimora/sede di servizio e viceversa, nel periodo ragionevolmente necessario per effettuare il percorso.

La garanzia prestata con la polizza deve essere estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda

(Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività di trasferimento. La garanzia deve valere dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo del velivolo od elicottero e termina nel momento in cui ne è disceso.

2.2 Indicazioni espresse

La polizza deve recare le seguenti indicazioni espresse:

- Nome del contraente: *la polizza deve recare il nome della OdV contraente ovvero il nome del legale rappresentante della stessa con l'espressa indicazione della qualifica per la quale interviene;*
- Oggetto del rischio: *“infortuni che gli assicurati possano subire nell'espletamento dell'attività di attività di protezione civile volte, ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.1/2018, a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”;*
- numero degli assicurati: *il numero complessivo dei Volontari Operativi di Protezione Civile nei cui confronti opera contemporaneamente la garanzia.*

3. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE

3.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali e all'ambiente in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata come descritta al paragrafo 2.1, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale dei Volontari per danni cagionati a terzi, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

Sono compresi nella garanzia i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale.

Per “danni da inquinamento dell'ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;

3.2 Novero dei Terzi

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra di loro limitatamente ai casi di morte, lesioni personali, danni a protesi dentarie, occhiali da vista e lenti a contatto.

3.3 Indicazioni espresse

La polizza deve recare le seguenti indicazioni espresse:

- Nome del contraente: *la polizza deve recare il nome della OdV contraente ovvero il nome del legale rappresentante della stessa con l'espressa indicazione della qualifica per la quale interviene;*
- Oggetto del rischio: *“danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali e all’ambiente in conseguenza di un fatto accidentale o colposo verificatosi in relazione di attività di protezione civile volte, ai sensi dell’art.1, comma 1, del d.lgs. n.1/2018, a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”;*
- numero degli assicurati: *il numero complessivo dei Volontari Operativi di Protezione Civile nei cui confronti opera contemporaneamente la garanzia.*

4. DISPOSIZIONI COMUNI

4.1 Responsabilità dei presidenti /legali rappresentanti delle OdV

È obbligo e responsabilità dei presidenti delle OdV e dei Gruppi Comunali, ovvero delle strutture Comunali responsabili di questi ultimi, garantire che l'intervento operativo dei volontari su attivazione dell'Autorità di Protezione Civile sia svolto esclusivamente da Volontari Operativi nei cui confronti operi la garanzia per infortunio e per responsabilità civile.

Qualora la polizza non contempli i nominativi dei singoli volontari assicurati, resta ad esclusivo onere e cura del presidente/legale rappresentante delle OdV e dei Gruppi Comunali, ovvero delle strutture Comunali responsabili di questi ultimi, garantire che il Volontario utilizzato sia tra quelli nei cui confronti operino le garanzie di cui alle presenti linee guida.

4.2 Indicazione dei volontari operativi sul PORTALE M.G.O.

Le Organizzazioni iscritte nell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio e registrate sul portale M.G.O. di gestione dello stesso, devono indicare l'anagrafica esclusivamente dei volontari nei cui confronti operano le garanzie di cui alle presenti linee guida.

Detto numero dei volontari operativi inseriti in MGO deve coincidere con il numero dei volontari nei cui confronti operino le garanzie per infortunio e per responsabilità civile, come risultante dalle polizze e dalle quietanze di pagamento del premio entrambi inserite sul portale M.G.O. per il periodo di validità della stessa.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.